

Allegato A) alla deliberazione Ufficio di Presidenza 10 febbraio 2014, n. 422
(*Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione 21 dicembre 2011, n. 194*)

Disciplina delle modalità per l'uso e riproduzione del Gonfalone della Regione Umbria - Legge regionale 18 maggio 2004, n. 5 (*Disciplina di Stemma, Bandiera e Sigillo della Regione*).

Art. 1

(*Oggetto e finalità*)

1. Il presente atto disciplina le modalità per l'uso e riproduzione del Gonfalone della Regione Umbria (di seguito denominato Gonfalone), come individuato dalla legge regionale 18 maggio 2004, n. 5 (*Disciplina di Stemma, Gonfalone, Bandiera e Sigillo della Regione*).

Art. 2

(*Principi generali*)

1. Il Gonfalone è l'emblema con il quale la Regione Umbria rappresenta, unitariamente, l'intera comunità regionale.
2. La concessione dell'uso del Gonfalone è subordinata:
 - a) alla particolare solennità di manifestazioni o cerimonie;
 - b) alla valutazione del carattere civile ed etico delle stesse e della loro capacità di rappresentare i fini pubblici e gli interessi collettivi di cui la Regione è depositaria tali da giustificare la presenza simbolica e morale dell'intera comunità regionale.

Art. 3

(*Il Gonfalone*)

1. Il Gonfalone è formato da un drappo di seta doppia rettangolare di colore verde con la scritta Regione Umbria in rosso e riprodotto, al centro, lo Stemma della Regione costituito da elementi geometrici raffiguranti, in sintesi grafica, i tre ceri di Gubbio di colore rosso, delimitati da strisce bianche in campo argento di forma rettangolare, così come rappresentato nella riproduzione allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Il Gonfalone avrà le dimensioni di centimetri duecentodiciotto in senso verticale e centimetri novantanove in senso orizzontale così come risulta dal progetto esecutivo degli architetti Gino e Alberto Anselmi, approvato nel 1971.
3. Il Gonfalone penderà da un'asta metallica orizzontale di supporto collegata ad un'asta metallica verticale che terminerà, in alto, con un puntale a freccia. Dette aste saranno di color argento. Ai lati del Gonfalone penderà una cordicella argentata con due mappi anch'essi argentati. Completerà il Gonfalone il nastro tricolore a forma di fiocco annodato frangiato in argento e posto al di sotto del puntale.
4. Se esposto in segno di lutto, il Gonfalone avrà un nastro nero a forma di fiocco frangiato in argento posto sopra il nastro tricolore. L'uso di detto nastro si rende obbligatorio in cerimonie funebri pubbliche.

Art. 4
(Uso del Gonfalone)

1. L'uso e riproduzione del Gonfalone è di esclusiva competenza del Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria.
2. L'uso del Gonfalone è obbligatoriamente disposto nelle seguenti ricorrenze:
 - a) Festa dei Ceri di Gubbio;
 - b) Festa della Repubblica;
 - c) Festa del Corpus Domini;
 - d) Marcia della Pace Perugia – Assisi;
 - e) Celebrazioni francescane;
 - f) Giorno dell'Unità nazionale e delle forze armate.
3. L'uso del Gonfalone può essere disposto:
 - a) nelle festività e solennità civili, militari e patriottiche;
 - b) nelle pubbliche manifestazioni o cerimonie, anche religiose, di particolare solennità e di interesse generale della Regione;
 - c) nelle manifestazioni patriottiche di interesse generale promosse da Associazioni combattentistiche e partigiane.
4. Il Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria può disporre, inoltre, l'uso del Gonfalone a manifestazioni ed iniziative di particolare rilevanza organizzate anche al di fuori del territorio regionale.
5. Nel rispetto di quanto disposto dalla deliberazione Ufficio di Presidenza 3 febbraio 2014, n. 417 (*Ulteriori modificazioni ed integrazioni della deliberazione Ufficio di Presidenza 13 ottobre 2008, n. 299 "Criteri e modalità di partecipazione dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria ad eventi luttuosi"*), l'uso del Gonfalone listato a lutto è previsto anche nelle cerimonie funebri di:
 - a) Presidenti di Giunta, Presidenti di Assemblea legislativa, Assessori (anche di nomina esterna) e Consiglieri regionali della legislatura in corso;
 - b) ex Presidenti di Giunta, ex Presidenti di Assemblea legislativa;
 - c) Consiglieri regionali della I Legislatura.

Art. 5
(Precedenze)

1. Nelle cerimonie pubbliche regionali, salva la precedenza della bandiera nazionale, il Gonfalone della Regione Umbria avrà la precedenza rispetto ai Gonfaloni e Vessilli degli Enti locali e delle Associazioni della Regione tra i quali sarà data la precedenza a quelli insigniti di medaglia d'oro.
2. Nelle cerimonie pubbliche regionali che si svolgono in luogo chiuso, il Gonfalone occuperà il posto d'onore, fatte salve le precedenze previste dal comma 1.
3. Nei cortei funebri il Gonfalone precederà o seguirà il feretro secondo le usanze locali.

Art. 6

(Modalità di uscita del Gonfalone)

1. Nelle funzioni pubbliche di cui all'art. 4, il Gonfalone è accompagnato dal Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, o suo delegato, e da un componente dell'ufficio competente in materia di cerimoniale.
2. Il Gonfalone è retto da un operatore per l'accoglienza dell'Assemblea legislativa regionale in uniforme di rappresentanza, completa di distintivo della Regione Umbria e di guanti bianchi, ed è scortato da ulteriori due operatori per l'accoglienza anch'essi in uniforme di rappresentanza.

Art. 7

(Modalità per richiesta d'uso)

1. L'istanza per l'uso del Gonfalone a pubbliche manifestazioni va inoltrata al Presidente dell'Assemblea legislativa almeno venti giorni prima della data d'inizio dell'evento. Essa dovrà contenere tutte le informazioni necessarie ad individuare esattamente il soggetto richiedente e illustrare esaurientemente contenuti, finalità, pubblico destinatario, sede e modalità di svolgimento dell'iniziativa.
2. L'istanza, firmata e compilata in ogni sua parte, può essere redatta dal soggetto richiedente nell'apposito modulo allegato denominato **Allegato A**). Tale modulo è pubblicato e scaricabile dal sito internet dell'Assemblea legislativa regionale (www.consiglio.regione.umbria.it) alla voce 'Stemma e Gonfalone' oppure può essere richiesto all'ufficio competente in materia di cerimoniale all'indirizzo di posta elettronica direzione.cerimoniale@crumbria.it.
3. L'istanza e le eventuali ulteriori note possono essere trasmesse dal richiedente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo cons.reg.umbria@arubapec.it, spedite a mezzo raccomandata oppure consegnate a mano.

Art. 8

(Concessione)

1. L'autorizzazione all'uso e riproduzione del Gonfalone è concessa dal Presidente dell'Assemblea legislativa con proprio atto.
2. L'ufficio competente in materia di cerimoniale provvede:
 - a) all'istruttoria dell'istanza pervenuta;
 - b) entro dieci giorni dal ricevimento, a comunicarne l'esito al soggetto richiedente;
 - c) al coordinamento della cerimonia con il medesimo soggetto richiedente.
3. L'autorizzazione all'uso del Gonfalone non può essere concessa per iniziative aventi finalità di lucro.
4. In caso di richiesta di autorizzazione alla riproduzione del Gonfalone, si applica quanto disposto dall'art. 6. L'autorizzazione alla riproduzione

concessa si intende limitata alle sole iniziative e manifestazioni autorizzate preventivamente dal Presidente dell'Assemblea e per le quali vi sia la partecipazione o il patrocinio dell'Assemblea medesima.

Art. 9
(*Custodia del Gonfalone*)

1. Il Gonfalone è custodito presso la sede dell'Assemblea legislativa regionale e riprodotto in tre esemplari di cui:
 - a) il primo, stabile, custodito presso la Presidenza;
 - b) il secondo, stabile, custodito presso l'aula assembleare;
 - c) il terzo mobile, è custodito presso l'ufficio competente in materia di cerimoniale che avrà cura anche del decoroso stato di conservazione.

Art. 10
(*Repertorio concessioni*)

1. È istituito il Repertorio degli atti di concessione per l'uso e riproduzione del Gonfalone della Regione Umbria.
2. Il Repertorio, aggiornato annualmente dall'ufficio competente in materia di cerimoniale, è pubblicato sul sito dell'Assemblea legislativa alla voce "*Stemma e Gonfalone*".

Dichiarazione resa ai sensi
del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.

cons.reg.umbria@arubapec.it

Al Presidente
dell'Assemblea legislativa
della Regione Umbria
Piazza Italia, 2
06121 PERUGIA

Oggetto: **Disciplina delle modalità per l'uso e riproduzione del Gonfalone della Regione Umbria** -
Legge regionale 18 maggio 2004, n. 5 (*Disciplina di Stemma, Bandiera e Sigillo della Regione*).

Il/La _____
in qualità di _____ di _____
con sede in _____ (prov. _____), Via _____ n. _____
tel. _____ fax _____ cell. _____
posta certificata _____
e-mail _____

FA RICHIESTA A CODESTA PRESIDENZA

1 - dell'uso del Gonfalone della Regione Umbria per la sotto indicata cerimonia:

che avrà luogo a _____ (prov. _____)
il giorno _____ alle ore _____

con il programma della cerimonia che si allega in copia alla presente.

Dichiarazione resa ai sensi
del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.

2 - della riproduzione del Gonfalone della Regione Umbria per la seguente motivazione:

INFORMAZIONI E CONSENSO RELATIVI ALLA PRIVACY

I dati personali contenuti nell'istanza saranno utilizzati per le sole finalità previste per la concessione dell'uso del Gonfalone della Regione Umbria. Il trattamento verrà effettuato manualmente e con l'ausilio di strumenti elettronici e con l'osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati, nel rispetto della normativa sulla privacy. Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria - Assemblea legislativa mentre il responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Generale dell'Assemblea legislativa.

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale, dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice per la protezione dei dati personali).

(Luogo e data)

(Firma e timbro)